



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1554**

Prot. n. 216/13cdz

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Legge provinciale 4 marzo 2010, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): Articolo 115 (Contributo di concessione) - Disposizioni di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributo di concessione del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate. Prot. n. 216/13cdz

#### **TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1637 DI DATA 2 AGOSTO 2013 E N. 2088 DI DATA 4 OTTOBRE 2013**

Il giorno **26 Luglio 2013** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**ALBERTO PACHER**

Presenti:

**ASSESSORI**

**MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 115 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), e s.m., disciplinante la materia dei contributi e degli oneri di urbanizzazione per il rilascio dei titoli edilizi abilitativi, per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico, prevede la corresponsione al Comune da parte del richiedente la concessione edilizia e del soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (primaria e secondaria) ed al costo di costruzione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge urbanistica.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, di quelli di urbanizzazione secondaria, nonché del costo di costruzione è pari, ciascuna, ad un terzo del contributo di concessione complessivo.

L'articolo 115, comma 4, della legge urbanistica provinciale, prevede che con regolamento siano individuati gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e richiedono il pagamento del contributo di concessione, le modalità ed i termini per il pagamento del contributo anche in relazione al titolo edilizio richiesto, le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi, distinguendo, nell'ambito delle categorie residenziali, la residenza ordinaria da quella per il tempo libero e vacanze di cui all'articolo 57 della l.p. 1/2008 ed i criteri per la determinazione del costo di costruzione per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c), da effettuare con deliberazione della Giunta provinciale soggetta ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT.

Con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., è stato approvato il regolamento di attuazione della legge urbanistica. Con decreto del Presidente della Provincia emanato in data 26 luglio 2013 sono state apportate delle modificazioni di adeguamento e semplificazione del regolamento, con particolare riferimento alla disciplina del contributo di concessione.

In particolare, il predetto decreto modificativo del decreto Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., ha ridefinito le categorie tipologiche rilevanti per la determinazione del contributo di concessione con riferimento alle categorie funzionali previste dalle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale in materia di spazi di parcheggio, al fine di rendere più omogenee e coerenti le due discipline.

L'articolo 53 (Criteri per la determinazione del costo di costruzione) del regolamento di attuazione della legge urbanistica, come da ultimo modificato con il citato decreto del 26 luglio 2013 prevede che, ai sensi dell'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale, i costi medi di costruzione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale soggetta ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) categoria A - edilizia residenziale: il costo medio di costruzione è calcolato in base alla Superficie utile lorda (Sul) in riferimento alla categoria tipologico-funzionale di appartenenza;
- b) categoria B - campeggi: il costo medio è riferito a metro quadrato di area occupata comprese le strutture accessorie al campeggio (docce, servizi igienici, negozi, ristoranti, bar, pizzerie, ecc.), ad eccezione dell'area occupata dalle strutture edilizie ricettive permanenti presenti all'interno dei campeggi, per le quali il costo medio di costruzione è invece riferito alla Superficie utile lorda

(Sul) e alla superficie dei piani interrati, e corrisponde a quello previsto per la categoria A4 - attività turistico ricettiva;

- c) categoria C - attività produttive e commercio all'ingrosso e categoria D - commercio, attività amministrative e di concentrazione: il costo medio è riferito alla Superficie utile lorda (Sul) e alla superficie dei piani interrati eventualmente distinto per le relative categorie tipologiche-funzionali.

**L'articolo 17 "Disposizioni finali e transitorie" del decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2013 n. 13-115/Leg. modificativo del decreto del Presidente della Provincia emanato in data 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg., dispone, al comma 1, quanto segue: "Gli articoli 47, 48, 49 e 53 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, come modificati da questo regolamento si applicano in seguito all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale recante le norme di coordinamento fra le nuove disposizioni previste da questo regolamento in materia di contributo di concessione e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg."**

Ai sensi del richiamato articolo 17, con il presente provvedimento si stabiliscono le norme di coordinamento in materia di costo di costruzione, attualmente recate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1132 del 27 maggio 2011, tenuto conto che l'articolo 70, comma 22, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 ha previsto che *"Per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia, la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare, per gli anni 2012 e 2013, i provvedimenti di adeguamento del costo di costruzione previsto dall'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale."*

A tal fine si propone di adeguare le disposizioni recate dalla citata deliberazione n. 1132 del 2011 sulla base della Tabella A allegata alla deliberazione della Giunta provinciale modificativa della deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010, approvata in data 26 luglio 2013, che costituisce anche riferimento per la determinazione del contributo di concessione ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale, come da ultimo modificato.

In particolare, la Tabella allegata a questo provvedimento, con riferimento alle nuove categorie tipologico-funzionali individuate dalla Tabella A allegata alla citata deliberazione della Giunta provinciale modificativa della deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010, approvata in data 26 luglio 2013, prevede la trasformazione del valore vigente determinato a metro cubo nell'equivalente valore a metro quadrato mediante moltiplicazione del valore a metro cubo in modo forfetario per 3 volte.

**Nel caso di recupero di sottotetti a fini abitativi il costo di costruzione è ridotto del 25 %.**

Tutto ciò premesso, si propone di approvare le presenti norme di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributo di concessione recate dal decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo medio di costruzione previste

dall'articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate, secondo quanto previsto dalla Tabella allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- vista la propria deliberazione n. 1132 del 27 maggio 2011;
- visto il decreto del Presidente della Provincia n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010 (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio");
- visto il decreto del Presidente della Provincia emanato in data 26 luglio 2013 che reca le ultime modifiche al Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

## d e l i b e r a

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le norme di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributo di concessione del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate, secondo quanto previsto dalla Tabella allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che sono fatti salvi i casi di esenzione dal contributo di concessione previsti da specifiche disposizioni della legge urbanistica provinciale e dal regolamento di attuazione della medesima;
- 3) di precisare, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia emanato il 26 luglio 2013, modificativo del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, che a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della presente deliberazione, si applicano le disposizioni recate dal predetto regolamento modificativo, dalla deliberazione della Giunta provinciale modificativa della deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010, approvata in data 26 luglio 2013, nonché da questo provvedimento e cessa l'applicazione in via transitoria della lettera d) del comma 2 dell'articolo 116 della legge urbanistica provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 70, comma 23, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato con l'articolo 15 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9;

- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 5) il presente provvedimento diventa efficace il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

PGM